

# **BStGer RR.2013.335 vom 3. Juni 2014**

Bundesstrafgericht, 2014-06-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_RR.2013.335](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2013.335)

FR: TPF RR.2013.335 du 3 juin 2014

IT: TPF RR.2013.335 del 3 giugno 2014

## **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso.

## **Erwägungen**

### **E. 1**

A. SA,

### **E. 2**

B.,

### **E. 3**

C., rappresentati dagli avv. Paolo Bernasconi e Andrea Dal- dini,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell'incarto: RR.2013.335-337

- 2 -

Visti: - il ricorso presentato il 29 novembre 2013 da A. SA, B. e C. avverso la decisio- ne di chiusura del 22 ottobre 2013 con la quale il Ministero pubblico del Can- tone Ticino ha ordinato la trasmissione all'Italia di documentazione concernen- te un conto bancario presso la banca D. intestato alla predetta società; - l'istanza di sospensione dell'11 dicembre 2013 presentata dal Ministero pub- blico ticinese (act. 6); - lo scritto del 23 dicembre 2013, con il quale il Ministero pubblico ticinese ha confermato la sua disponibilità a procedere ad una cernita documentale riferita alle relazioni bancarie per le quali E. è indicato quale titolare del conto e/o a- vente diritto economico e/o trustee (act. 8); - le osservazioni del 15 gennaio 2014 dell'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) (act. 10); - il decreto del 12 febbraio 2014, mediante il quale la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha

respinto l'istanza di sospensione (act. 13); - la decisione di entrata in materia complementare e decisione incidentale di ri- esame del 24 febbraio 2014 del Ministero pubblico ticinese (act. 14.1); - lo scritto del 4 marzo 2014, con il quale il Ministero pubblico ticinese ha informato questa Corte della data prevista per la cernita della documentazione bancaria raccolta (act. 14); - le osservazioni del 13 marzo 2014 dell'UFG (act. 15); - lo scritto del 16 maggio 2014, mediante il quale il Ministero pubblico ticinese ha informato la Corte dei reclami penali del consenso dato dalle parti ad un'e- secuzione semplificata giusta l'art. 80c AIMP, ciò che avrebbe avuto come conseguenza il ritiro del ricorso pendente (act. 19); - la lettera del 23 maggio 2014 con cui il patrocinatore dei ricorrenti dichiara il ritiro del ricorso (act. 20).

- 3 -

Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 23 maggio 2014 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che nella fattispecie l'autorità d'esecuzione ha proceduto alla cernita della do- cumentazione concernente il conto bancario della società ricorrente, e con il concorso di quest'ultima, solo susseguentemente all'interposizione del ricorso; - che la cernita in questione ha indotto il Ministero pubblico ticinese a modificare la decisione di chiusura impugnata, accogliendo sostanzialmente le conclu- sioni dei ricorrenti; - che i ricorrenti hanno ritirato il loro ricorso in seguito alla modifica della predet- ta decisione; - che, visto quanto precede, ai ricorrenti non vengono addossate spese proces- suali (v. art. 63 cpv. 1 terza frase PA; MICHAEL BEUSCH, in C. Auer/M. Mül- ler/B. Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungver- fahren, n. 15 ad art. 63 PA); - che la cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti l'importo di fr. 6'000.-- versato a titolo di anticipo delle spese; - che non vengono accordate indennità per ripetibili.

- 4 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.